

Avv. Flavio FASANO – *Capogruppo* Giuseppe CATALDI – *Vice Capogruppo*  Gallipoli, 4 novembre 2019

Noi sottoscritti Consiglieri comunali di "Gallipoli Futura", in occasione dell'odierna convocazione della VI Commissione consiliare, con all'O.d.G. <<andamento raccolta differenziata>>, in piena coerenza con quanto denunciammo – PEC 11 aprile u.s. inviata a tutti i sindaci dell'ARO 11 – a proposito delle <u>ben otto proroghe del vecchio capitolato</u> – estremamente vantaggioso per l'azienda e costosissimo per il Comune – vale a dire:

- 1. Ordinanza N. 139 del 28.6.2017 << ... si affida alla SOLA GIAL PLAST il servizio provvisorio dall'1.7.2017 fino al 31 dicembre e comunque fino alla sottoscrizione del contratto di appalto>>;
- 2. Ordinanza N. 151 del 6.7.2017 <<si individua il giorno 15 luglio per il passaggio consegne>>;
- 3. Ordinanza N. 306 del 13.12.2017 malgrado già in data 21 novembre 2017 il Comune di Gallipoli avesse formalmente sottoscritto il "Contratto di appalto del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani per l'ARO LE 11 al RTI composto da "Gial Plast s.r.l." (Capogruppo) e "Colombo Biagio s.r.l." (mandante), trascritto al N. 3094 di repertorio che prevedeva un ribasso dei costi del servizio per la Città di Gallipoli di circa 1 milione e 300.000 mila euro per anno «proroga fino al 31.12.2017 il servizio alla sola GIAL PLAST con il vecchio capitolato»;
- 5. Ordinanza N. 120 del 30.06.2018 << proroga fino al 01.10.2018 il servizio alla sola GIAL PLAST con il vecchio capitolato>>;
- 6. Ordinanza N. 236 del 29.09.2018 << proroga fino al 31.10.2018 il servizio alla sola GIAL PLAST con il vecchio capitolato>>;
- 7. Ordinanza N. 267 del 31.10.2018 con il vecchio capitolato>>;
- 8. Ordinanza N. 317 del 06.12.2018 << proroga ora per allora fino al 17.12.2018 il servizio alla sola GIAL PLAST con il vecchio capitolato>>,

oggi, alla luce della gravissima EMERGENZA IGIENICO SANITARIA subita in piena estate, evidenziamo quanto appresso.

Premesso che:



- a) In data 11 luglio u.s. con nota PEC (ALL.1) avente ad oggetto: <<servizio raccolta e smaltimento R.S.U. e raccolta differenziata, grave emergenza igienico-sanitaria per: continuo accumulo dei rifiuti; automezzi maleodoranti; violazione del capitolato; collocazione permanente nelle strade dei bidoni; carenza igienico-sanitaria dei locali sede della "Gial Plast"; condizioni "primitive" nel fare "stoccaggio" rifiuti in aree urbane come "Giudecca"; Zona "Stadio" ecc.; impiego di automezzi di vecchia immatricolazione; ecc. Richiesta intervento urgente!>>;
- b) In data 7 agosto u.s. presentavamo istanza al S.I.S.P.(ALL.2), acquisita al Prot. N. 116268, tesa ad ottenere: << ... il rilascio di copia di tutta la documentazione relativa al carteggio (se esistente) avvenuto con la P.A. di Gallipoli in merito alla più volte segnalata emergenza igienico sanitaria presente nel territorio di Gallipoli a causa dello scadente quanto inadeguato servizio di raccolta differenziata esercitato nel territorio urbano ...>>;
- c) In data 9 agosto u.s., con nota Prot. N. 117390 (ALL.3), a firma del Dirigente Medico S.I.S.P. Dr.ssa Annamaria Giaffreda, si otteneva il riscontro a quanto detto e venivano allegate quattro note e precisamente: -) copia nota prot. n. 72408 del 15.05.2019; -) copia nota prot. n. 79852 del 28.05.2019; -) copia nota prot. n. 109063 del 23.07.2019; -) copia nota prot. n. 117209 del 9.08.2019;
- **d)** Dall'esame della nota prot. n. 109063 del 23.07.2019 emerge con chiarezza come il S.I.S.P. avesse già segnalato al Sindaco di Gallipoli ed al Dirigente UTC quanto segue:
  - << ... Dall'esame del capitolato d'appalto, del servizio di cui in oggetto, e della relazione tecnica dell'offerta migliorativa presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara è emerso quanto segue:

## a) Lavaggio e sanificazione Contenitori

- la frequenza del servizio di lavaggio e sanificazione deve rispettare gli standard prestazionali definiti dall'allegato 1 progetto organizzativo dei servizi al presente capitolato, nonché quanto previsto nell'offerta migliorativa. Resta a carico delle utenze private il lavaggio dei contenitori mono utenza di piccole dimensioni (mastelli) dedicati alla raccolta domiciliare fomiti in comodato d'uso;
- ad oggi, nonostante i vari solleciti verbali e telefonici, non risulta essere stato effettuato alcun tipo di lavaggio e sanificazione;

#### b) Ubicazione Contenitori

l'ordinanza sindacale n.178 del 21/07/2016, è stata quasi del tutto disattesa in quanto la mancata o certamente insufficiente opera di controllo ha portato a posizionare i carrellati sui marciapiedi, aree pubbliche ed addirittura su manto



stradale (vedasi via Ancona e Corso Roma) ed a conferire i rifiuti in modo continuativo. Quanto innanzi determina oltre ad uno stato di degrado urbano il proliferare di roditori, blatte ecc. e produzione di odori nauseabondi con il rischio per la pubblica salute. Il divieto di simili ubicazioni ed il conferimento continuo (tipo discarica) non possono essere più tollerati.

Per quanto sopra esposto, le stesse regole vanno applicate anche per aree private aggettanti su aree pubbliche.

### c) Eco-centro ecc.

- la sola apertura dell'Eco-centro, sicuramente Utile ed Indispensabile, non può di sicuro sanare tutte le problematiche, quindi si invita a far realizzare, quanto prima le isole ecologiche, di cui almeno una nel centro storico, per poter dare la possibilità sia ai cittadini che ai commercianti di conferire i rifiuti in maniera più agevolata:
- l'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prevede che ogni Eco- centro sia implementato da una area del riuso esterna per la riduzione dei rifiuti prodotti, tale area gestita in accordo con le associazioni del volontariato e del sociale permetterà il riuso/riutilizzo di beni non avviati al ciclo dei rifiuti urbani ma a quello di seconda vita, che a tutt'oggi non risulta essere realizzata;
- inoltre il mezzo attrezzato del servizio eco-linea, previsto dall'offerta migliorativa non risulta essere mai stato in esercizio.

#### d) Contenitori per abiti mail e per oli esausti

- I contenitori per abiti usati e per oli esausti andrebbero posizionati, per ovvi motivi, fuori dal centro abitato (esempio eco-centro)

#### 5) Lavaggio Strade

- Non risulta, a tutt'oggi, essere stato effettuato alcun servizio di lavaggio strade sul territorio comunale di Gallipoli.

#### 6) Spazzatrice

- la spazzatrice viene utilizzata in modo errato sia come orario che come modalità ovviamente deve avvenire in orari a basso flusso veicolare e previa ordinanza di divieto di sosta alternata sulla strada oggetto d'intervento, con autista ed operatore su strada.

## 7) Spazzamento e raccolta manuale o misto



- Il servizio di spazzamento e raccolta manuale o misto, da buona parte degli operatori ecologici, non viene eseguito per come previsto dal punto 1.7 Servizi Base del Capitolato speciale d'appalto;
- non risulta essere stato applicato quanto previsto al Sezione 3.1 Servizi Base e Spazzamento Igiene Urbana dell'Offerta Migliorativa;
- non si evince la modalità e/o criteri di assegnazione delle zone per la suddivisione del territorio, circa le frequenze minime dei servizi di spazzamento da attuare ( zona a,b,c,d,e,f)

## 8) Diserbo e Sfalciatura

- A tutt'oggi la maggior parte del territorio comunale si presenta come un terreno agricolo incolto.
- La vegetazione ha raggiunto altezza e superfici tali da provocare, oltre ad un danno all'immagine e decoro urbano, seri rischi di incolumità;

## a) per i pedoni

- alcuni marciapiedi sono totalmente invasi da sterpaglie tali da ostruire la regolare viabilità pedonale. I pedoni, quindi, sono costretti a transitare sulla sede stradale, anche ad alta densità di traffico, (es. lungomare Marconi - via di comunicazione per la Struttura Socio Sanitaria, per il centro Storico, per l'area portuale sede di numerose manifestazioni (es. Battiti Live), ed in prossimità del Presidio Ospedaliero Sacro Cuore di Gesù e delle attività pubbliche adiacenti).

La sicurezza pubblica, in tal modo, non viene minimamente garantita (vedasi foto allegata);

#### b) per gli automobilisti

- la vegetazione ostruisce la visuale sugli incroci, sugli spartitraffico e nasconde la segnaletica stradale anche di segnali di pericolo.
- la mancata o il mancato rispetto di ordinanze ai privati per la pulizia e bonifica delle aree incolte, aggrava ancor più la problematica.

Tale situazione potrebbe essere anche fattore di rischio incendi e caduta di alberi ad alto fusto (vedasi via per presidio ospedaliero).

#### c) per i ciclisti e motociclisti

- rischio infortuni a causa dei rovi che invadono addirittura, oltre al ciglio della strada anche la corsia di marcia.



Un controllo dovrebbe essere posto anche alle ditte esterne che operano lo sfalcio circa le modalità di raccolta e smaltimento del rifiuto prodotto.

# 9) Raccolta Rifiuti Abbandonati

- si riscontra la presenza di grosse quantità di rifiuti di ogni genere, abbandonati in vari punti del territorio, ( vedasi area mercatale di via Alfieri, piazzale parcheggio di via Zacà, via Pasolini - Santa Venardia e traverse, nei pressi dei cavalcavia ecc)

### 10) Disinfezione, Disinfettazione, Deblattizzazione e Derattizzazione

- allo scrivente Servizio, a tutt'oggi, non è pervenuto alcun crono programma circa le date e gli orari inerenti gli interventi di Disinfestazione anti-larvale ed anti-alare, Deblattizzazione e Derattizzazione, su tutto il territorio comunale di Gallipoli. (...)

(...) Tanto si evidenzia affinché si provveda, con la massima urgenza a rimuovere tutte le gravissime disfunzioni che da mesi vengono segnalate ma che tutt'ora permangono.

Il principale interesse del Servizio Igiene e dell'Autorità Sanitaria Locale è il benessere della popolazione residente e non, pertanto, si resta in attesa di acquisire quanto richiesto e si rimane a completa disposizione per i sopralluoghi di verifica da effettuare congiuntamente a personale che la S.V. riterrà opportuno assegnare.

Si rammenta che il perseverare di uno svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti con grave violazione della disciplina di riferimento, può determinate l'applicazione dell'art. 1 comma 656 della legge n.147 del 27/12/2013...>>!

- e) Come si evince chiaramente, siamo in presenza di una gravissima e reiterata situazione conclamata dalla ASL di EMERGENZA IGIENICO-SANITARIA e di VIOLAZIONE DEL CAPITOLATO D'APPALTO!
- f) Si precisa ancora come, per il NON RICICLABILE il ritiro avviene il SOLO lunedì:

PENNE; PANNOLINI; ASSORBENTI; GOMME DA MASTICARE, CICCHE DI SIGARETTE; GIOCATTOLI; CARTA OLEATA; CD; PIATTI E TAZZE IN CERAMICA; RASOI; SPAZZOLINI; LETTIERE CHIMICHE PER ANIMALI DOMESTICI; POSATE IN PLASTICA; SIRINGHE. Dalla documentazione da noi ritirata dal Comune il 20.8.2019 risulta come:



- MESE DI APRILE 2019 (inizio raccolte differenziata come da capitolato) conferimento in discarica di "rifiuti non riciclabili" [COD. 200303 "residui della pulizia stradale"; COD. 200301 "rifiuti urbani non differenziati"] conferimento nell'intero mese N. 31 volte;
- MESE DI MAGGIO 2019 nell'intero mese N. 31 volte;
- MESE DI GIUGNO 2019 nell'interno mese N. 41 volte;
- MESE DI LUGLIO 2019 nell'intero mese N. 58 volte.
- **g)** Ecco la prova di come sia stata vanificata di fatto, per tutti i mesi estivi la raccolta differenziata!

Tutto quanto fin qui premesso e dichiarato, riguarda il palese inadempimento della GIAL PLAST in ordine all'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Cosa ugualmente grave se non ancor di più è la decisione unilaterale della "Gial Plast" di procedere unilateralmente e senza alcun motivo a ben trenta licenziamenti con evidenti violazioni normative poste a tutela dei lavoratori!

#### SUI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

- Va subito evidenziato come, con <u>nota prefettura 22.10.19</u> qui allegata (<u>ALL.4</u>): il Prefetto dichiara che: << Con riferimento ai licenziamenti, Gial Plast ha in piena autonomia deciso il licenziamento sul quale sono in corso giudizi al Giudice del Lavoro ...>> confermando quindi, qualora ve ne fosse bisogno, come il provvedimento (interdittiva) non vede nei "precedenti dei lavoratori" alcun elemento giustificazionale per una tale condotta che è e resta totalmente illegittima!
- II. Ecco quindi che Gial Plast ha posto subdolamente a base dei licenziamenti adottati l' interdittiva antimafia di cui è stata essa stessa destinataria, contestando ai lavoratori una fantasiosa ... incontrovertibile incompatibilità con l'organizzazione aziendale ... e nella contestazione pure ...il possesso di uno status personale del tutto incompatibile con le prescrizione normative che regolano la materia... (SIC!)
- La verità è che invece si sia voluto procedere ad una sorta di "epurazione" ai danni di chi da oltre vent'anni lavora onestamente e senza mai ricevere alcuna contestazione disciplinare e così anche ha da tempo "pagato" il proprio "debito" con la Giustizia e NULLA DI RILEVANTE ha mai più commesso!!!
- IV. Sul punto giova anche ricordare come con Ordinanza del Giudice del Lavoro di Lecce, Dr.ssa Gustapane del 06.09.19 di ACCOGLIMENTO del RICORSO contro uno dei licenziamenti "Gial Plast", viene chiaramente affermato come: << ... Ancora, si



osserva che la Corte di Cassazione con sentenza n.24259 del 29/11/2016 ha chiarito che "In tema di licenziamento per giusta causa, solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare "stricto iure" una responsabilità disciplinare del dipendente, diversamente non configurandosi neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. e, quindi, la sua ipotetica violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 2106 c.c.; condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, ed anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, possono, tuttavia, integrare giusta causa di licenziamento, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza ...>>;

- V. La predetta Ordinanza poi continua affermando come: << ...Nel caso dei lavoratori di Gial Plast, valutato anche alla luce della lontananza nel tempo dei reati, perpetrati dai lavoratori ad oltre venti anni prima dell' assunzione da parte di GIAL PLAST s.r.l., e alla luce della giurisprudenza richiamata, rendono non ravvisabile nella condotta del dipendente un comportamento tale da ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e da comportare l'immediato licenziamento. Né si può ritenere applicabile la sanzione prevista dal Codice Etico, adottato in epoca successiva alla assunzione dei lavoratori...>>.
- VI. L'accanimento e perseveranza di Gialplast nei licenziamenti per come comminati, nel tentativo ossessivo di licenziare comunque ... qualunque sia la fattispecie, ricorrendo a tutte le ipotesi scolastiche di licenziamento ... nella speranza di "pescare" il licenziamento che più si addice al caso che ci occupa ... purchè comunque lo si licenzi!... integra gli estremi di un atteggiamento palesemente discriminatorio ed a carattere ritorsivo.
- VII. La discriminazione è una condotta oggettiva, che discende dalla violazione di norme di diritto interno e/o europeo e che consiste nel trattamento deteriore riservato al lavoratore in ragione della sua appartenenza a una categoria protetta tipizzata (genere, orientamento sessuale, etnia, ecc....), sussumibile in tale fattispecie, per analogia, anche la categoria dei "pregiudicati"!
- VIII. Discriminatorio, anche in quanto oggetto di un provvedimento disciplinare espulsivo, ma non alla stessa stregua di altri colleghi che, ancorchè pregiudicati anch'essi, di fatto non sono stati investiti nemmeno del procedimento disciplinare... secondo evidentemente il principio... del ....due pesi e due misure... se pur tanto mi dà tanto! Ciò non è estraneo ad un un disegno aziendale preordinato, profittando dell'interdittiva, di liberarsi di taluni dipendenti a fronte dell'assunzione di altri a proprio piacimento!!!
  - IX. Infatti, non è secondario il fatto che vede la Consociata ATI Biagio Colombo srl, ancorché non colpita da interdittiva, alle cui dipendenze consta vi siano però anche lì lavoratori "pregiudicati" e questi sì con "reati di mafia" ex art. 416 bis di fatto non ha giustamente proceduto ad alcuna contestazione



# <u>disciplinare</u>...segno tangibile che essi possano continuare regolarmente a lavorare!

- X. Non è forse a tutti noto (magistrati, prefetti, giuristi, forze dell'ordine) che nella contrattazione collettiva NAZIONALE, per i contratti di questa categoria, è stata apposta (da oltre vent'anni!) la così detta "clausola di salvaguardia" per la quale "i dipendenti seguono il servizio e NON LA DITTA" per cui in capo alla Ditta subentrante vi è l'obbligo di legge inderogabile di assumente tutto il personale che era in servizio negli ultimi 240 giorni!!? (Così ART. 6 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20/06/2017 per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali)!!?
- XI. Se così è [perché è davvero questo che prevede la legge] perché censurare quello che è un obbligo all'assunzione, e non estirpare in radice invece quelle che sono e restano ALTRE PREOCCUPANTI VERITA', che quasi si "occultano" sotto vicende giudiziarie personali di alcuni lavoratori che, se pur gravissime, hanno visto i protagonisti pagare il loro debito con la Giustizia e per cui, ai sensi di legge, vanno reinseriti nella società civile!?
  - Alla luce di quanto qui detto e comprovato dall'allegata documentazione, con la presente nota, visti i seguenti articoli inseriti tutti nel "Contratto di Appalto" così come sottoscritto in data 21 novembre 2017 Repertorio. N. 3094 e precisamente:

#### ART. 15 - VIOLAZIONE OBBLIGHI DEL GESTORE:

- Fermo restando a quanto già prescritto dal presente Contratto, il Gestore si impegna:
- a) a provvedere alla fornitura, riparazione e manutenzione di tutto il materiale occorrente per il disimpegno del servizio, in modo che tutta l'attrezzatura risulti sempre tecnicamente ed igienicamente efficiente, a giudizio degli uffici preposti alla vigilanza;
- b) ad ottemperare a quanto prescritto dalla disciplina vigente in materia di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti, nelle varie fasi ed a tutela dell'ambiente;
- c) al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;
- d) alla fornitura al personale delle divise, munite di apposito contrassegno di riconoscimento, così come prescritto dal C.C.N.L. e dalle altre norme di salvaguardia dell'igiene e della salute, nonché dalle norme antinfortunistiche;
- e) alla tenuta di tutti i registri previsti dalla legge:
- f) alla compilazione del MUD annuale sui rifiuti secondo le esigenze di legge per la relativa trasmissione da parte del Comune.



- Oltre a rispettare le modalità di esecuzione dei servizi, così come fissate nel presente Contratto oltre che nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica, il Gestore dovrà utilizzare le tecnologie, i mezzi e gli accorgimenti necessari onde limitare al massimo i possibili disagi derivanti ai cittadini dall'espletamento degli stessi, soprattutto nelle ore notturne.
- Nel caso in cui tali disagi dovessero comunque verificarsi, il Comune si riserva di indicare al Gestore gli orari e le modalità di svolgimento del servizio ritenuti più adatti alla eliminazione o attenuazione degli stessi.

#### Art. 16 - PERSONALE ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA, IMPOSTE E TASSE.

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti, nel rispetto del progetto tecnico proposto in sede di gara, fatte salve le condizioni del personale ex art. 6 del vigente C.C.N°L. di settore - Servizi Ambientali. All'uopo, l'impresa appaltatrice dovrà, prima della data di effettivo inizio del servizio, assumere il personale per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali in conformità alle prescrizioni indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto ed in osseguio agli impegni assunti in sede di gara e dovrà, in particolare, assumere il personale tra gli addetti al servizio di igiene urbana nei Comuni dell'A.R.O. LE 11 alle dipendenze degli appaltatori uscenti e/o delle amministrazioni comunali per i servizi in economia, nel rispetto delle modalità dell'art. 6 del vigente C.C.N.L. di settore - Servizi Ambientali e delle ulteriori norme e disposizioni che disciplinano il passaggio di gestione, a far data dall'inizio dell'appalto con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità, e mantenendo l'anzianità maturata fino a quel momento.

L'impresa appaltatrice dovrà altresì integrare o diminuire il personale fino ad un numero di unità sufficienti ed adeguatamente qualificate per l'espletamento dei servizi così come proposti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

In definitiva le unità da assumere sono pari a n. 111,9 a tempo pieno (o equivalenti), secondo la tebella seguente:

#### **ART. 20 PENALI**

... In caso di grave inadempimento e/o ritardo e/o difetto di esecuzione del servizio

 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il prolungato abbandono dei rifiuti sulle strade o il mancato ritiro e/o svuotamento anche solo parziale di bidoni, mastelli ovvero la mancata esecuzione del servizio in un'intera zona, il rifiuto di presentarsi dietro invito per ricevere comunicazioni oppure ordini inerenti al servizio – e/o interruzione e/o la sospensione del servizio, il Gestore è tenuto al



pagamento di una penale giornaliera compresa, a seconda della gravità e dell'eventuale recidiva, tra € 1.000,00 e € 5.000,00. ....

- Qualora, la natura dell'inadempimento determinasse l'applicazione di una penale di importo superiore a quello massimo previsto nel comma che precede, il Comune procederà per la risoluzione del Contratto.
- Si da atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente di ottenere il risarcimento degli ulteriori danni. ....

## **ART. 22 - VIGILANZA E CONTROLLO**

Vigilanza e controllo saranno effettuate con le modalità operative previste per la direzione e l'esecuzione del contratto a livello legislativo 50/16 e dalle linee guida per il DEC dell'ANAC.

I Comuni si riservano di esercitare – secondo le modalità di legge – il controllo sulla osservanza dei patti tutti del presente Contratto nonché sul regolare espletamento dei servizi.

A tal fine, i Comuni si impegnano a designare e comunicare al Gestore, i **tecnici incaricati** delle predette attività, che avranno facoltà di:

- a) impartire eventuali prescrizioni tecniche e disposizioni operative ritenute utili e/o necessarie alla regolare esecuzione dei servizi oggetto di affidamento;
- b) controllare, durante l'esecuzione dei servizi medesimi, la conformità dei medesimi al presente Contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto e all'Offerta Tecnica nonché, in generale a tutta la disciplina tecnica, di carattere generale e/o contrattuale, applicabile;
- c) verificare la qualità del servizio svolto dal Gestore e ad accertarne la conformità alla buona regola d'arte.

Resta in ogni caso inteso tra le Parti che – indipendentemente dall'esito dei predetti controlli – il Gestore rimarrà unico e diretto responsabile delle violazioni eventualmente poste in essere che potranno comunque essere in qualunque momento contestate dal Comune, nei limiti della disciplina vigente.

Il Gestore si impegna a garantire ai Comuni la piena disponibilità di tutte le informazioni che lo stesso ritenga necessarie ai fini della verifica degli impegni previsti nel presente Contratto.

#### <u>ART. 22 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</u>

Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:



- **a)** qualora il Gestore interrompa o sospenda senza giustificato motivo il servizio ovvero in ogni caso di grave inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali o alle modalità di svolgimento del servizio;
- **b)** qualora il Gestore si renda responsabile di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento;
- c) qualora il Gestore incorra in sanzioni penali o amministrative per le quali la legge prevede la risoluzione o la rescissione del Contratto; (VEDI INTERDITTIVA)
- d) qualora il Gestore incorra nella sospensione, nella revoca, nella decadenza o annullamento dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese istituito dal D.M. n. 406/1998; e) qualora il Gestore interrompa o sospenda unilateralmente il servizio;
- f) qualora le penali applicate superino un importo pari al 10% del corrispettivo annuale. Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto al Gestore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa del Gestore comporterà l'incameramento della cauzione da parte del Comune, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

## Art. 23 - RISOLUZIONE PER PUBBLICO INTERESSE

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto in qualunque momento **per sopravvenuti motivi di pubblico interesse** che dovranno essere congruamente ed adequatamente motivati e comunicati.

In tal caso il Gestore avrà diritto alla liquidazione dell'importo del servizio regolarmente espletato fino al momento della risoluzione, al netto di eventuali penali, alla corresponsione delle quote di ammortamento residue (da determinarsi sulla base del PEF) e alla restituzione del deposito cauzionale.

## Art. 30 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

#### (ORA C'E' L'INTERDITTIVA, per cui è venuto meno anche questo adempimento)

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 159 del 6/09/2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base all'iscrizione della impresa mandante e della mandataria nella white list della Prefettura Lecce per Gial Plast srl e della Prefettura di Monza - Brianza della Colombo Biagio srl, iscrizione che, ai sensi dell'art. 1 commi 52 e 52 bis della Legge n° 190/2012, come modificato dall'art. 29 del D.L. n° 90/2014 convertito in Legge n° 114/2014, tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria.



L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, nr. 231. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto dal Comune di Gallipoli, ente capofila, nell'anno 2012 presso la Prefettura di Lecce e innovato nell'anno 2013, consultabile nel sitowww.prefettura.it/lecce/, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente senza riserva alcuna il contenuto e gli effetti. L'appaltatore dichiara di conoscere e accettare in particolare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla competente Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive antimafia ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese.

<u>Evidenziato ancora come</u>, poiché la evidente carenza, sotto molteplici aspetti, del servizio espletato, oltre agli indubbi riflessi in termini di esposizione della salute pubblica a gravissimi rischi, crea anche dal punto di vista della tassazione ai fini TARI una più che legittima pretesa, da parte dei contribuenti, ad ottenere una forte riduzione del tributo fino all'80% dello stesso!

Infatti, la L.147/2013 – nel suo testo ancora vigente – all'art. 1 comma 656 così recita:

<La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente>>.

Per tutto quanto innanzi dichiarato, i sottoscritti Consiglieri comunali di "Gallipoli Futura" invitano, ed ai sensi di legge

#### DIFFIDANO

Il Sindaco di Gallipoli, ricorrendone tutti i presupposti di legge come qui dimostrato, ad intimare formalmente alla "Gial Plast" la immediata riassunzione di tutte le unità lavorative per così come illegittimamente licenziate da effettuarsi entro e non oltre giorni sette con riconoscimento di tutti i diritti a loro dovuti dal licenziamento fino al reintegro;

procedere con immediatezza per le gravissime inadempienze poste in essere dalla ditta appaltatrice, così come tutte rilevate dalla nota Prot. N. 117390 (ALL.3), a firma del



Dirigente Medico S.I.S.P. Dr.ssa Annamaria Giaffreda, alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Giuseppe Cataldi

Avv. Flavio Fasano